Oscuramento disposto

Numero registro generale 28511/2021
Numero sezionale 4148/2025
Numero di raccolta generale 31667/2025
Data pubblicazione 04/12/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ENRICO SCODITTI	- Presidente
MAURO DI MARZIO	- Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	- Consigliere
MAURA CAPRIOLI	- Consigliere
FEDERICO ROLFI	- Consigliere Rel.

Oggetto: Contratti bancari – Banca Popolare Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa – Cessione ex art. 2, D.L. n. 99/2017 - Ambito

R.G.N. 28511/2021

Ud. 27/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28511/2021 R.G. proposto

da

[redacted] **SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

– ricorrente –

contro

[redacted] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

[redacted]

[redacted]

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045114

rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

– controricorrenti –

nonché contro

[redacted] **SRL e – per essa – la procuratrice** [redacted] **S.P.A.;**

BANCA [redacted] **S.P.A. IN LCA;**

[redacted] **SOCIETA' GESTIONE ATTIVITA' SPA**

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2163/2021 depositata il 30/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2163/2021, pubblicata in data 30 luglio 2021, la Corte d'appello di Venezia - nella regolare costituzione degli appellati [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [redacted] nella contumacia delle appellate BANCA [redacted] SPA IN L.C.A. e S.G.A. SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' S.P.A.; con l'intervento di [redacted] S.P.A., procuratrice di [redacted] S.R.L. – ha solo parzialmente l'appello proposto da [redacted] S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1134/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019, condannando l'appellante alla corresponsione della somma di € 89.637,79 in favore della sola [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e non anche di [redacted] e [redacted]

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

2. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – quale debitrice principale – e e – quali garanti – avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3627/2012, col quale il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento in favore di BANCA SPA della complessiva somma di euro 37.128,98, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 0199188 alla data del 22 novembre 2011.

Gli opponenti avevano contestato la sussistenza del debito, eccependo: la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta; la carenza della documentazione prodotta dalla Banca a sostegno del ricorso; l'illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; la nullità dei tassi ultralegali applicati dalla Banca per assenza di pattuizione; l'illiceità dell'avvenuta applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'illiceità delle spese addebitate al rapporto e dell'applicazione di valute bancarie in difetto di previsione; l'avvenuta applicazione di condizioni usurarie.

Avevano quindi chiesto di procedere all'esatta determinazione dell'ammontare del saldo risultante dalle rispettive partite dare avere e di condannare BANCA SPA alla restituzione di ogni posta passiva illecitamente addebitata al rapporto e comunque del saldo positivo del conto.

Costituitasi inizialmente BANCA SPA, contestando le deduzioni degli opponenti, ed espletata CTU il giudizio era stato interrotto a seguito dell'apertura, nei confronti della convenuta opposta, della procedura di L.C.A.

Riassunto il giudizio da parte degli opponenti sia nei confronti di BANCA SPA IN L.C.A. sia nei confronti di S.P.A., il Tribunale di Vicenza aveva rideterminato il saldo del conto corrente in € 89.637,79 a favore della società

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

correntista, revocando il decreto ingiuntivo e, condannando [redacted] S.P.A. a corrispondere la suddetta somma a [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [redacted]

3. Proposto appello da parte di [redacted] S.P.A., costituitisi [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [redacted] ed intervenuta in giudizio [redacted] S.P.A., procuratrice di [redacted] S.R.L., la Corte d'appello di Venezia ha accolto il gravame solo nella parte in cui si impugnava la decisione di prime cure per aver accolto la domanda di ripetizione anche in favore dei meri garanti [redacted] e [redacted]

La Corte d'appello ha invece disatteso il motivo di gravame col quale l'odierna ricorrente veniva a riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva o difetto di titolarità del lato passivo dell'obbligazione, invocando sul punto le previsioni dal contratto di cessione di azienda stipulato in data 26 giugno 2017 tra la stessa appellante e BANCA [redacted] SPA IN L.C.A.

Sul punto la Corte territoriale ha rammentato che, con D.L. n. 99/2017 (conv., senza modificazioni, con Legge n. 121/2017) erano stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca [redacted] s.p.a., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima, e che l'art. 2, comma 1, lett. c), del medesimo D.L. disponeva che i commissari liquidatori procedessero alla cessione di cui al successivo art. 3.

La Corte territoriale ha, poi, testualmente, osservato che tale ultima previsione prevedeva che oggetto della cessione fossero *"l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse"*, restando tuttavia escluse *"anche in deroga*

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

all'articolo 2741 del codice civile" una serie di passività individuate dalla medesima previsione.

LA Corte d'appello ha quindi osservato che, con atto in data 26 giugno 2017 BANCA [redacted] SPA IN L.C.A., proprio in virtù di quanto previsto dagli artt. 2, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, D.L., n.99/2017, aveva proceduto alla cessione di azienda in favore di [redacted] S.P.A. e che il contratto medesimo, secondo quanto contemplato dal già citato art. 3, D.L. n. 99/2017, aveva individuato le "passività incluse" e le "passività escluse" dalla cessione, includendo tra le prime i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell'allegato D) del contratto, prevedendo quindi la responsabilità della cessionaria [redacted] S.P.A. esclusivamente per i debiti ricompresi nel perimetro della cessione.

La Corte territoriale ha quindi osservato che l'art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione *"indica quali "passività incluse" ''i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. "Incentivi Welfare "*, ed ha pertanto concluso che *"in definitiva ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale; perciò solo il contenzioso ed il rapporto sottostante vanno ricompresi nella cessione ad* [redacted] affermando, conseguentemente, la legittimazione passiva di [redacted] S.P.A.

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

La Corte territoriale ha poi disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricorrente veniva a dolersi del ricorso, da parte del giudice di prime cure, del c.d. criterio del "saldo zero" nella ricostruzione dell'andamento del conto, evidenziando l'assenza di copia integrale degli estratti conto, escludendo che tale incompletezza potesse incidere sull'accoglimento della domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo del conto medesimo.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia ricorre [redacted] S.P.A.

Resistono con controricorso [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [redacted]

Sono rimasti intimati BANCA [redacted] IN L.C.A.; S.G.A. SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' S.P.A.; [redacted] S.P.A., procuratrice di [redacted] S.R.L.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia *"e/o erroneo assorbimento di questione in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ."*;
- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: "[redacted] *censura la Sentenza Impugnata (…) per non avere preso posizione sulla questione relativa alla natura deteriorata del rapporto contrattuale di cui è causa*

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

antecedentemente alla cessione a [redacted] *nonostante ciò fosse stato oggetto specifico di appello da parte della stessa* [redacted]

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:

- in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c.;
- in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: "[redacted] *censura la Sentenza Impugnata (…) nella parte in cui ha affermato che il Contratto di Cessione indicherebbe il criterio temporale della pendenza della lite quale unico discrimine fra i contenziosi ceduti a* [redacted] *e quelli non ceduti a* [redacted] *non attribuendo invece rilevanza anche al fatto che tali contenziosi abbiano ad oggetto, sotto il profilo sostanziale, rapporti ceduti o in ceduti a* [redacted] *in base al Contratto di Cessione"*.

2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto interrelati, e sono fondati.

2.1. Questa Corte è venuta recentemente a chiarire - con una nutrita serie di decisioni tutte relative al tema della trasmissione all'odierna ricorrente delle posizioni passive precedentemente in capo alle c.d. "[redacted] (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15689 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15686 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15684 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15682 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15680 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15673 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15671 del 2025) - che, nelle controversie pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche e l'odierna ricorrente, ai sensi del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla Legge n. 121/2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, non si è venuto a verificare il subentro della

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

ricorrente medesima nella posizione sostanziale e processuale di tali banche, rientrando quei rapporti tra quelli di cui al "Contenzioso escluso" previsto, appunto, nel contratto in data 26 giugno 2017.

In tali decisioni – la cui motivazione è da intendersi comunque qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. – è stato, in sintesi, osservato che:

- il D.L. n. 99/2017 ha devoluto all'autonomia privata l'individuazione delle attività e passività che i commissari liquidatori delle [redacted] dovevano cedere a [redacted] S.P.A. - pur vietando che l'operazione di cessione includesse specifiche poste – con la conseguenza che l'ambito della cessione, pur essendo per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è fissato in via esclusiva dal contratto, che è il solo deputato a stabilire quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo l'art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017 che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione;
- peraltro, lo stesso D.L. n. 99/2017, da un lato, ha delegato al contratto di determinare i rapporti rientranti nel perimetro della cessione e, dall'altro, ha reso tale contratto efficace nei confronti dei terzi attraverso la semplice pubblicazione dell'operazione sul sito della Banca d'Italia (art. 3, comma 2), dando vita - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225/2022 - a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente», rendendo manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo,

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

rendendolo così suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione;

- conseguentemente, il contratto stipulato il 26 giugno 2017 tra i Commissari liquidatori delle [redacted] ed [redacted] S.P.A. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto *sui generis*, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione;
- detto contratto, pur costituendo espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti rientrando nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, con conseguente esigenza — al pari, si è ritenuto, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce l'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. — dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il meccanismo determinato dal D.L. n. 99/2017 e dal successivo contratto non fallisca nel compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti;
- l'individuazione dei rapporti ricompresi nel perimetro della cessione deve quindi essere interpretato nella prospettiva dell'Istituto di credito cessionario, e quindi privilegiando non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario medesimo, come desumibile anche dalla espressa

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

previsione dell'esclusione dalla cessione dei rapporti in sofferenza (art. 3.1.4, lett. a), i);

- si deve quindi ritenere che le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di [redacted] SPA, come avvalorato dal Secondo Accordo Ricognitivo stipulato tra le parti in data 17 gennaio 2018, il quale, al punto 4 dell'allegato 1.1., sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti;
- tale Accordo integra e rafforza, alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l'interpretazione già ricavabile dalla lettura dell'atto di cessione, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [redacted] S.P.A.

2.2. Dal principio in tal modo espresso da questa Corte la decisione impugnata risulta ampiamente divergente.

Infatti, al fine di verificare il subentro dell'odierna ricorrente nella posizione sostanziale e processuale dedotta in giudizio dagli odierni controricorrenti, la Corte territoriale è venuta a valorizzare quella circostanza della pendenza della lite al momento dell'apertura della procedura concorsuale, cui invece questa Corte, come poc'anzi evidenziato, ha negato rilevanza.

La Corte d'appello, invece, avrebbe dovuto assumere come fondamentale criterio di giudizio quello della persistente pendenza del rapporto all'origine delle contestazioni degli odierni ricorrenti – e quindi del suo mancato passaggio a sofferenza – al momento della

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045114

conclusione del contratto di cessione stipulato in data 26 giugno 2017, come peraltro era stato dedotto dall'odierna ricorrente con specifico motivo di appello - riprodotto nella presente sede in ossequio all'art. 366 c.p.c. – ed avrebbe dovuto, quindi, procedere ad applicare al caso specifico tale criterio dirimente, al fine di affermare o meno la responsabilità dell'odierna ricorrente per il debito dedotto dagli odierni controricorrenti.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richimato, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 novembre 2025.

Il Presidente

ENRICO SCODITTI

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4